

LE SUCCESSIONI

Lesione di legittima, azione di riduzione e restituzione

Firenze, 17 febbraio 2020

Avv. Valeria Cianciolo

I legittimari sono soggetti, legati al *de cuius* da vincolo di parentela (art. 74 c.c.), che la legge indica quali titolari di una quota di patrimonio ereditario netto intangibile (art. 536 e ss. c.c.): **coniuge, figli e ascendenti.**

Essi possono attivarsi per rimuovere gli effetti di atti di disposizione, liberali e *mortis causa*, compiuti dal *de cuius*, che alla data di apertura della successione risultino lesivi della quota di riserva (art. 554 e ss. c.c.).

Art. 457 c.c. - Delazione dell'eredità

[1] L'eredità si devolve per legge o per testamento.

[2] Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.

[3] Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.

Il terzo comma dell'art. 457 c.c. impedisce che la volontà del testatore possa recare pregiudizio alle ragioni dei legittimari, titolari di una quota riservata del patrimonio del defunto (successione necessaria).

Nella determinazione della quota riservata alle diverse categorie di legittimari la legge ha riguardo dapprima a ciascuna categoria, e poi al concorso tra loro, sicché le quote vengono dette "mobili", in quanto variabili in funzione del numero dei riservatari presenti in ciascuna categoria e dell'eventuale concorso di questi con quelli appartenenti ad altra categoria.

Es. è l'art. 542 c.c. → Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.

Quando i figli, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, è effettuata in parti uguali.

Eccezioni al principio dell'intangibilità della quota di riserva

- Cautela sociniana (art. 550 c.c.)
- Legato in sostituzione di legittima (art. 551 c.c.)
- Sostituzione fedecommissaria (art. 692 c.c.)
- Patto di famiglia (art. 768-bis e ss. c.c.)
- Diritto di uso e di abitazione spettante al coniuge superstite (art. 540, 2 co., c.c.)

Cautela sociniana

- **esempio:** Tizio ha disposto del suo patrimonio nominando erede universale l'unico figlio Caio e nominando il fratello Sempronio legatario dell'usufrutto sui beni ereditari per un valore pari a 7 milioni di €. A seguito della dichiarazione di volontà di Caio, che intende avvalersi del rimedio previsto dall'art. 550 c.c., il legatario Sempronio subisce una modificazione oggettiva del legato: da usufrutto universale a piena proprietà della porzione disponibile, pari a metà dell'asse.

Nel caso della cautela sociniana, la giurisprudenza ha affermato che il legittimario, per conseguire la propria quota in piena proprietà, non ha bisogno del consenso del beneficiario del lascito, in quanto può incidere unilateralmente sulla successione senza ricorrere all'azione di riduzione che, essendo impostata sul concetto di lesione quantitativa, non gli assicurerebbe la piena proprietà della legittima.

Legato in sostituzione di legittima (art. 551 c.c.)

Con il legato in sostituzione di legittima - detto anche a tacitazione di legittima - il testatore intende privare il legittimario della quota riservata sostituendola con una vocazione a titolo particolare attributiva di beni determinati (legato di specie) o di un diritto di credito (legato obbligatorio), disponendo a titolo universale di tutto l'asse ereditario in favore esclusivo di altri.

Es. il testamento di Bernardo Caprotti, fondatore di Esselunga

Sostituzione fedecommissaria (art. 692 c.c.)

- E' necessario che la disposizione testamentaria contenga una doppia istituzione per il medesimo oggetto, ossia, il testatore deve attribuire la titolarità sugli stessi beni prima all'istituito e poi al sostituito.
- I ristretti limiti di ammissibilità dell'attuale sostituzione fedecommissaria prevedono che istituito possa essere esclusivamente persona interdetta e, nel contempo, figlio, discendente o coniuge del testatore.

La lesione della legittima

La lesione della legittima non è apprezzabile se non al momento di apertura della successione.

L'operazione da compiersi per verificarne la sussistenza è la riunione fittizia, e risulta, a norma dell'art. 556 c.c., dalla seguente operazione:

relictum – debiti + donatum

La prima operazione consiste nella determinazione del *relictum*, ossia nell'individuazione dei beni appartenenti al defunto e nel calcolo del loro valore **al tempo dell'apertura della successione**.

Nella determinazione del *relictum* si devono considerare i beni oggetto di legato di specie,

i crediti tranne quelli inesigibili o di dubbia esigibilità

i beni oggetto di alienazioni simulate, quando la simulazione sia assoluta o anche relativa, se il negozio simulato non risponda ai requisiti di sostanza e di forma del negozio dissimulato.

le aziende e il relativo avviamento rientrano nella massa.

I beni acquistati dal de cuius sotto condizione sospensiva o risolutiva devono rispettivamente non calcolarsi o calcolarsi, secondo il diverso modo di operare dei due tipi di condizione.

Sono invece esclusi dal *relictum*:

i frutti naturali non ancora percepiti e i frutti civili non ancora maturati;

i diritti che si estinguono per effetto della morte, quali l'usufrutto, l'uso e l'abitazione;

i diritti rispetto ai quali la morte costituisce termine finale o condizione risolutiva;

i diritti acquistati dagli eredi *iure proprio* in occasione della morte del *de cuius* (ad es.: diritto al risarcimento del danno verso l'autore del fatto illecito che abbia causato la morte, diritto del beneficiario di un'assicurazione sulla vita stipulata dal defunto, indennità di cui all'art. 2122)

I DEBITI

Dal *relictum* devono detrarsi:

- i debiti contratti dal defunto
- le spese funerarie e di sepoltura
- le imposte di successione
- le spese per la pubblicazione del testamento
- i debiti che il *de cuius* aveva nei confronti dei legittimari

La detrazione dei debiti si fa solo dal *relictum*: pertanto, come ha precisato la dottrina, se i debiti azzerano o superano il *relictum* non vi sarà legittima se non vi sono donazioni, e se ve ne sono la legittima andrà calcolata solo su quelle, senza tener conto dei debiti

Il donatum

Al valore netto dei beni relitti, risultante dalle due operazioni precedenti, deve sommarsi il valore dei beni di cui il defunto ha disposto in vita con donazioni e con altri atti di liberalità, anche indiretti o dissimulati.

Sono donazioni indirette:

- la dazione della somma di denaro necessaria per effettuare un acquisto immobiliare senza la prescritta forma dell'atto pubblico notarile, con successiva rinuncia all'azione di restituzione o prescrizione della stessa
- il pagamento di un debito altrui (il genitore che paga un debito del figlio),
- la remissione del debito (il creditore rimette un debito al suo debitore),
- il procurare l'acquisto di un bene ad un terzo o, intervenendo all'atto di acquisto per pagare il relativo prezzo, o fornendo al terzo il denaro necessario per l'acquisto, (contratto a favore del terzo).

Attenzione

- Nel caso di **simulazione relativa la riunione fittizia ha luogo** perché si tratta di donazioni mascherate sotto la figura di negozi onerosi.
- Nel caso di **simulazione assoluta non si farà luogo alla riunione fittizia** perché i beni non sono usciti mai dal patrimonio del donante e perciò appartengono al defunto rientrando così nella categoria dei beni relitti.
- Non sono oggetto soggette a riduzione le attribuzioni patrimoniali, aventi ad oggetto l'azienda o le partecipazioni sociali, effettuate nell'ambito del "*patto di famiglia*", istituito introdotto nel nostro ordinamento con L. 14.2.2006, n. 55, e regolato dagli artt. 768 bis ss.
- Le **donazioni con riserva di usufrutto**, ai fini della riduzione, devono essere considerate come donazioni di piena proprietà, poiché al momento dell'apertura della successione - con riguardo al quale si deve stabilire il valore del bene donato (artt. 556, 747, 750, 1° co.) - il donatario diventa pieno proprietario

Esempio:

Tizio ha donato 100 all'estraneo Mevio e lascia un attivo ereditario di 100 e debiti per 200.

La legittima spettante al figlio Caio, unico legittimario, ammonterà a 50.

Infatti:

$100 \text{ relictum} - 200 \text{ debiti} = 0$ ai fini giuridici.

Cosa si fa?

$0 + 100 \text{ (donatum)} = 100$. $100 : 2$ (metà è la quota spettante all'unico legittimario) = 50

50 è la quota di legittima spettante a Caio

L'azione di riduzione

- Non è un'azione di nullità
- Non è un'azione di rescissione o di risoluzione
- E' un'azione di accertamento costitutivo perché accerta l'esistenza della lesione della legittima
- E' un'azione di inefficacia relativa e sopravvenuta → la sentenza di riduzione non attua un trasferimento, ma opera in modo che il trasferimento posto in essere dal *de cuius* si consideri non avvenuto nei confronti del legittimario.
- E' un'azione personale e non *erga omnes* perché si rivolge verso alcuni soggetti (donatario, eredi, legatari)
- E' un'azione con effetti retroattivi reali perché gli effetti retroagiscono al momento dell'apertura della successione

Come opera la riduzione?

- Riduzione delle quote *ab intestato* (art. 553 c. c.)

Es..Tizio ha donato 200 all'estraneo Filano. Alla sua morte in mancanza di testamento, si apre la successione legittima a favore di Caio e Sempronio, rispettivamente padre e fratello di Tizio.

Il *relictum* è 100.

Ai sensi dell'art. 571 c.c. l'eredità si devolve metà a Caio e metà a Sempronio. Ma Caio è un legittimario e ai sensi dell'art. 538, a lui spetta 1/3, ossia, 100:

$$200 \text{ donatum} + 100 \text{ relictum} = 300 : 3 = 100$$

Avendo ottenuto 50 sul *relictum*, Caio se non ci fosse l'art. 553 otterrebbe gli altri 50 agendo in riduzione verso Filano. Invece, l'art. 553 c.c. gli fa ottenere i suoi 50 sul *relictum* nei confronti di Sempronio.

Riduzione delle disposizioni testamentarie

- Qui occorre tenere a mente gli artt. 554 e 558 c.c.

Art. 554 c. c.: *«Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima.»*

Art. 558 c.c.: *«La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari.»*

Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari.»

Perché non bisogna distinguere fra eredi e legatari?

La ragione per la quale i legati sono ridotti al pari delle disposizioni a titolo universale sta nel fatto che i legati costituiscono pesi dell'eredità, e non della sola disponibile.

Il testatore, in deroga al principio della riduzione proporzionale, può disporre che una o più disposizioni (siano esse a titolo universale o a titolo particolare) debba avere effetto a preferenza delle altre: in questo caso le disposizioni preferite non vengono ridotte, se non in quanto il valore delle altre disposizioni testamentarie non sia sufficiente a reintegrare la legittima.

Riduzione delle donazioni

Art. 555 c.c.: *«Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.*

Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.»

Es. Tizio ha un patrimonio di 150 e dona 100 all'estraneo Caio disponendo per testamento a favore del primogenito Primo.

Alla sua morte, il figlio Secondo pretermesso, agirà in riduzione direttamente contro il donatario Caio chiedendo 50.

I 50 lasciati a Primo rappresentano la sua quota di legittima in quanto la disposizione testamentaria non eccede *«la quota della quale il defunto poteva disporre»*

I legittimati all'azione di riduzione

Sono legittimati a proporre l'azione di riduzione:

- i legittimari
- gli eredi del legittimario e i suoi aventi causa
- I creditori del legittimario

Legittimati passivi

L'azione di riduzione può essere proposta solo contro i destinatari delle disposizioni lesive (eredi, legatari, donatari) e i loro eredi, non contro i loro aventi causa, che sono invece legittimati passivi dell'azione di restituzione.

Esempio atto di citazione

Voglia l'Ill.mo Tribunale di ... •disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui la de cuius, Signorapoteva disporre, nei limiti della quota medesima ammontante ad € 136.402,00# o alla somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire;

•dichiarare che il legato (o comunque l'attribuzione del bene) disposto dalla de cuius a favore del Signor..., avente a oggetto l'immobile denominato ...sito in..., eccede la quota di cui la de cuius poteva disporre e, in conseguenza, ridurlo ai sensi dell'art. 555 c.c., al fine di reintegrare la quota di legittima spettante al Signor ...(un terzo del patrimonio relitto dalla defunta madre);

•dichiarare, a norma dell'art. 560, 2° comma, c.c., che l'immobile in..., non è comodamente divisibile e che pertanto, il Signor...– il quale nel bene ha un'eccedenza superiore al quarto – è tenuto a restituirlo all'eredità;

•in conseguenza, condannare il Signor ...o chiunque altro ne sia in possesso, ai sensi dell'art. 561, 1° co. c.c., alla restituzione e all'immediato rilascio, libero da persone e vuoto da cose, del compendio immobiliare denominato "...", previa determinazione e dichiarazione del suo diritto a conseguire il valore della disponibile, da porre a carico dell'eredità;

La collazione

I soggetti della collazione sono coloro che appartengono alle categorie di familiari enunciate dall'art. 737 c.c., purché siano coeredi ed abbiano ricevuto beni in donazione:

i figli, i loro discendenti, il coniuge superstite.

Detti soggetti sono tenuti alla collazione se hanno personalmente ricevuto donazioni in vita dal defunto, e sempre che abbiano accettato l'eredità ed abbiano quindi assunto la qualità di coerede.

Soggetti della collazione non sono i meri chiamati, ma i chiamati che hanno accettato l'eredità.

La collazione va distinta dall'azione di riduzione:

la prima ha quale scopo quello di assicurare a determinati coeredi la parità di trattamento con gli altri coeredi beneficiati in vita dal de cuius mediante donazioni, da cui consegue il diritto dei coeredi di conseguire nella divisione porzioni uguali,

l'azione di riduzione è finalizzata al contrario, al conseguimento effettivo da parte dei legittimari della reintegrazione della propria quota di riserva.

Giurisprudenza

Trib. Lecce Sez. I, 22/04/2016

La collazione, avendo luogo unicamente tra coeredi presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, sicché se manca il relictum non vi è luogo a divisione e nemmeno a collazione, salvo sempre l'esito dell'eventuale azione di riduzione.

Cass. civ. Sez. II, 14/06/2013, n. 15026

La collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, mentre, se l'asse è stato esaurito con donazioni o con legati, o con le une e con gli altri insieme, sicché viene a mancare un "relictum" da dividere, non vi è luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, salvo l'esito dell'eventuale azione di riduzione.

App. Roma Sez. III, 12/10/2011

In materia di successione testamentaria, l'applicabilità dell'istituto della collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere. Invece, se l'asse è stato esaurito con donazioni o con legati, o con gli uni e con gli altri insieme, sì che manchi un relictum, non vi è luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, salvo l'esito dell'eventuale azione di riduzione. La circostanza che, anche quando il defunto abbia donato in vita o legato tutte le sue sostanze, ciò non ostante, alla sua morte, rimane spesso un relictum (di sia pur modico valore) non è sufficiente a far considerare l'esistenza di tale relictum come fatto di comune esperienza, tale da rendere sempre esperibile l'azione di collazione.

Attenzione

L'art. 742 c.c. esclude l'obbligo di conferire una serie di spese che non implicano *animus donandi* del defunto, ma adempimento di doveri familiari: le spese di mantenimento e di educazione; le spese sostenute per malattia; le spese ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze; le spese per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica o professionale limitatamente alla parte in cui non eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto.